

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE E DELLA COMMISSIONE EDILIZIA IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente atto disciplina lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale che si tengono mediante videoconferenza.
2. Il medesimo atto si applica anche alle riunioni della Commissione edilizia comunale, qualora il Regolamento edilizio comunale preveda la possibilità dello svolgimento delle sedute in modalità telematica.

Art. 2

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i partecipanti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni.

Art. 4

Convocazione

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
2. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti e/o funzionari comunali.
3. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

4. Con l'avviso di convocazione sono indicati le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene; la documentazione può essere resa disponibile su spazi della piattaforma, ad accesso riservato per ciascun componente dell'organo collegiale, al quale sono previamente rese note le modalità per accedervi.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Ogni partecipante alla videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei partecipanti e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Per il computo del numero legale si sommano i componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune o solo questi ultimi in caso di sedute degli organi tenute completamente in audiovideoconferenza.
4. Il partecipante può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato in videoconferenza, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Chi presiede la riunione assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 10 minuti per consentire la effettiva partecipazione del soggetto impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida la riunione. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare.

Art. 8

Sedute in forma mista

1. Le sedute della Giunta comunale o della Commissione edilizia possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i componenti presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori.

Art. 9

Regolazione degli interventi

1. I partecipanti alla riunione intervengono previa ammissione di chi presiede la medesima, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
2. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, chi presiede la riunione deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10

Votazioni

1. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale, attivando la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento dell'identità del votante e l'espressione del voto.

Art. 11

Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto alla persona che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12

Verbali

1. Il verbale delle riunioni dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

Art. 13

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti della Giunta comunale o della Commissione edilizia, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 151 dd. 18/09/2025.